

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	110
Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione. C. 2299 Cancellieri (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	117

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame – Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114

INTERROGAZIONI:

5-02011 Rostellato ed altri: Applicazione delle disposizioni della legge n. 92 del 2012 in materia di ASpl	114
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	118

RISOLUZIONI:

7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità » (<i>Discussione e rinvio</i>)	114
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.25.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, i deputati dei diversi gruppi intervenuti hanno evidenziato come il disegno di legge n. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, assegnato in sede referente alla I Commissione, reca numerose disposizioni incidenti su materie che rientrano tra le competenze della Com-

missione Lavoro. Rileva che, secondo quanto rappresentato nella medesima seduta, non sarebbe ritenuta sufficiente l'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva, ancorché il parere della Commissione lavoro abbia carattere «rinforzato», ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, e dell'articolo 75 del Regolamento.

Marialuisa GNECCHI (PD), pur facendo notare che il provvedimento, assegnato alla I Commissione, incide in modo assai significativo anche su materie di competenza della II e della XI Commissione, osserva che i tempi a disposizione sono molto ristretti, sussistendo l'esigenza di garantire una conversione del decreto prima della prevista pausa per i lavori estivi. Nel far presente che la II Commissione non ha elevato alcun conflitto, fa notare, d'altro canto, che una eventuale assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite I e XI, a suo avviso, non determinerebbe significativi ritardi nell'esame, dal momento che tutti i deputati, in caso di nuova assegnazione, si impegnerebbero a concludere l'*iter* nei tempi necessari. Osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno disporre di un ulteriore margine temporale per svolgere altri approfondimenti sulla questione, al fine di poter deliberare sul punto con maggiore consapevolezza.

Walter RIZZETTO (M5S) chiede al deputato Gneccchi di esplicitare la posizione del suo gruppo, chiarendo se sia a favore o meno della deliberazione del conflitto di competenza.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa notare che nella precedente seduta i gruppi hanno manifestato le proprie posizioni e che pertanto in questa sede si è stabilito di discutere dell'elevazione di un conflitto di competenza.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo per una precisazione, sottolinea che con il suo intervento intendeva semplicemente chiedere di rinviare di poche ore la deliberazione sull'elevazione del conflitto,

in ragione dell'esigenza di acquisire maggiori elementi circa l'effettiva utilità ed efficacia dell'iniziativa della Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) osserva, anzitutto, che le difficoltà di inquadrare con nettezza gli ambiti di competenza delle diverse Commissioni derivano dal malcostume del Governo – più volte stigmatizzato anche dal Presidente della Repubblica – di fare ricorso a decreti *omnibus*, che finiscono per determinare assegnazioni controverse. Soffermandosi poi sulle considerazioni svolte dal deputato Gneccchi, osserva che l'eventuale esame del provvedimento da parte delle Commissioni riunite I e XI non determinerebbe alcun aggravio procedurale o temporale, dal momento che le tempistiche dell'esame in Commissione sono di fatto condizionate dalla data di iscrizione del provvedimento nel calendario dell'Assemblea, che è già stata concordata in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi. Ritiene opportuno, pertanto, che si proceda da subito alla deliberazione sull'elevazione del conflitto di competenza.

Sergio PIZZOLANTE (NCD) si associa alla richiesta del deputato Gneccchi di disporre di più tempo, rinviando la deliberazione sul conflitto nel pomeriggio, al fine di assumere una decisione più ponderata.

Cesare DAMIANO, *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, rinvia la deliberazione sul conflitto di competenza alla seduta già convocata per le ore 14, al fine di consentire ai gruppi di approfondire la questione.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.

C. 2299 Cancellieri.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, all'articolo 1, prevede la soppressione della società Equitalia Spa a decorrere dal 1° gennaio 2015 e il passaggio delle relative funzioni all'Agenzia delle entrate, esercitate, concretamente, dalla Direzione centrale per la riscossione, appositamente istituita, la quale subentra integralmente nei diritti e negli oneri relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate. Rileva, quindi, che l'articolo 2 stabilisce che gli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali maturati fino alla data di entrata in vigore della legge, fatta eccezione per le cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati di natura fiscale, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari alla misura del tasso Euribor a dodici mesi da applicare sulla base delle modalità e dei criteri da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Rileva che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate – Direzione centrale per la riscossione, prevedendo una riserva pari al 50 per cento delle assunzioni per il personale impiegato presso la società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate. Fa presente che l'articolo 4 reca le disposizioni finali, prevedendo che il capitale sociale della società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Rilevato, in conclusione, che la Commissione in sede referente sembra intenzionata a deliberare il mandato a riferire in Assemblea in senso contrario al provvedimento, sottolinea i rischi delle ricadute occupazionali – con circa 8 mila lavoratori coinvolti – che potrebbe determinare la soppressione di Equitalia. Formula, infine, una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*), di cui dà lettura.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede al relatore se non sia più opportuno formulare una proposta di parere favorevole che rechi una condizione tesa ad evidenziare l'esigenza di salvaguardare i lavoratori coinvolti, garantendone la riassunzione.

Davide TRIPIEDI (M5S) chiede alla presidenza di valutare un rinvio della deliberazione di competenza nella seduta pomeridiana della Commissione, al fine di consentire ai gruppi di svolgere ulteriori accertamenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che non sussistono margini per un rinvio considerata la ristrettezza dei tempi di esame in sede referente, la cui conclusione è imminente.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, in risposta alle considerazioni del deputato Fedriga, non ritiene opportuno creare aspettative nei lavoratori assumendo impegni di cui, allo stato, non appare possibile garantire l'attuazione. Raccomanda, in conclusione, l'approvazione della sua proposta di parere contrario.

Davide BARUFFI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che vi sia stata un'improvvisa accelerazione dell'*iter* in sede referente, che giudica inaccettabile e contraria ai principi di correttezza tra organi parlamentari, che ha impedito di fatto alla Commissione convocata in sede consultiva di esprimersi in tempi congrui sulla proposta di legge C. 2299. Chiede alla presidenza di farsi carico di rappresentare nelle sedi opportune i disagi arrecati da un'organizzazione dei lavori parlamentari spesso caotica e frenetica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore.

Cesare DAMIANO, *presidente*, assicura che si farà carico delle questioni poste dal deputato Baruffi.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolto l'intervento introduttivo della relatrice, che ha formulato una proposta di parere favorevole, pur riservandosi di svolgere con i gruppi un adeguato approfondimento di merito. Ricorda altresì che in quella occasione il gruppo del M5S ha preannunciato la presentazione di una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere con una condizione (*vedi allegato 2*), che intende tener conto anche degli elementi contenuti nella proposta alternativa presentata dal gruppo del M5S.

Gessica ROSTELLATO (M5S), pur valutando positivamente il richiamo operato all'esigenza di individuare in modo più puntuale le procedure per il riconoscimento degli operatori e per il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni, avrebbe auspicato l'inserimento nella proposta di parere di un riferimento alla necessità di escludere le cooperative sociali dai soggetti abilitati ad esercitare le attività agri-sociali. Per tale ragione, dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere del relatore, raccomandando l'approvazione della propria proposta alternativa di parere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore; in caso di sua appro-

vazione, la proposta alternativa dei deputati Rostellato ed altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2014. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame – Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Marialuisa GNECCHI (PD), a seguito di un ulteriore approfondimento, dichiara, anche a nome del suo gruppo, di condividere l'iniziativa volta a richiedere l'assegnazione del provvedimento in oggetto alle Commissioni riunite I e XI, considerate le numerose disposizioni in materia di lavoro pubblico contenute nel provvedimento. Fa presente che le perplessità circa la corretta assegnazione del provvedimento derivavano, oltre che da esigenze di tempestività dell'esame, anche dalla presenza di numerose norme rientranti nell'ambito di interesse della II Commissione. Osserva che il suo gruppo, a fronte di una esplicita presa di posizione degli altri gruppi, non può far altro che associarsi, pur facendo notare che la previsione di un parere rafforzato rappresenti un elemento di garanzia per la Commissione, che avrà di far sentire la

propria voce. Dichiarò che il suo gruppo, in ogni caso, accetterà con serenità le decisioni che saranno assunte dalla Presidenza della Camera.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto dell'unanime orientamento emerso in seno alla Commissione, propone pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento, l'elevazione di un conflitto di competenza affinché il disegno di legge n. 2486 del Governo sia assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite I e XI.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 luglio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.

5-02011 Rostellato ed altri: Applicazione delle disposizioni della legge n. 92 del 2012 in materia di ASpI.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gessica ROSTELLATO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, dal momento che non mette in discussione la normativa vigente, che, essendo poco chiara e mal scritta, favorisce interpretazioni restrittive da parte dell'INPS. Giudica, in particolare, illogico imporre alle imprese il pagamento del *ticket* di licenziamento nei casi in cui

l'interruzione del rapporto di lavoro non comporti effettivamente diritto all'ASpI, ritenendo eccessivo altresì prevederne il versamento per intero in caso di rapporto *part time*. Auspica, in conclusione, che il Governo, nel silenzio della norma, assuma iniziative normative per fare chiarezza sulla questione, al fine di evitare di generare costi inutili e ingiusti a carico delle imprese.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 15.10.

7-00399 Rostellato ed altri: Incentivi per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità ».

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, mentre l'orientamento del Governo – secondo le intese intercorse per le vie brevi – sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Gessica ROSTELLATO (M5S) illustra la sua risoluzione, osservando che il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19

luglio 1993, n. 236, aveva consentito l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati dalle imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano meno di 16 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro nonché dei lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscono dell'indennità di mobilità, prevista dall'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Tale operazione consentiva alle aziende di usufruire di alcune agevolazioni connesse all'instaurazione di rapporti di lavoro con i soggetti iscritti nella cosiddetta « piccola mobilità ». La disposizione in questione era stata più volte prorogata, sino alla legge 92 del 2012 la cosiddetta « legge Fornero » con la quale si è eliminata la possibilità per i lavoratori licenziati di iscriversi alle liste della « piccola mobilità ». Fa presente che nel vuoto normativo che si è in tal modo venuto a creare, l'INPS ha fornito interpretazioni restrittive – suscettibili di dar luogo ad un lungo contenzioso – che danneggiano le imprese, mettendo in discussione gli incentivi addirittura per le assunzioni di lavoratori in « piccola mobilità » effettuate nel 2011 e nel 2012. Osserva, infatti, che l'INPS ha informato che a far data del 15 settembre 2014 verranno emesse le note di rettifica ai fini del recupero delle agevolazioni previste per chi ha assunto nel 2012 lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità ». Fa presente che con interpellanza n. 2-00571, ha interpellato il Presidente del Consiglio dei ministri sul caso descritto, ma la risposta resa dal Sottosegretario Ivan Scalfarotto non è

stata soddisfacente in quanto nessuna soluzione è stata presa in considerazione per le aziende che comunque dovranno comunque restituire i benefici connessi alle assunzioni effettuate. Fa notare, inoltre, che se gli imprenditori non saranno in grado di restituire le somme, si creerà un circolo vizioso che potrebbe portare alla chiusura delle aziende, al licenziamento di molti dipendenti, se non al suicidio degli stessi imprenditori. Inoltre, osserva che, se gli avvisi partiranno il 15 settembre 2014 e le aziende non avranno disponibilità per pagarli, otterranno il DURC irregolare con danni rovinosi. Chiede al Governo di intervenire urgentemente nella ricerca delle coperture, provvedendo nel primo atto normativo utile, al fine di evitare che le aziende che hanno usufruito delle agevolazioni debbano restituire i benefici di cui hanno goduto. Nel caso in cui non venisse rispettata la data di cui sopra, e venissero quindi emessi gli avvisi di pagamento da parte dell'INPS, chiede al Governo di impegnarsi ad assumere iniziative presso le autorità competenti al fine di considerare comunque le aziende in regola ai fini del rilascio del DURC, qualora non sussistano inadempienze diverse rispetto a quelle derivanti dalla mancata restituzione delle agevolazioni previste per l'assunzione di lavoratori provenienti dalla cosiddetta « piccola mobilità ».

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione (C. 2299 Cancellieri).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminata la proposta disegno legge n. 2299, recante soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione;

considerato che le ipotesi di revisione della disciplina relativa alle modalità di esercizio delle funzioni di riscossione e agli organismi pubblici operanti nel settore meritano di essere oggetto di un più attento approfondimento;

osservato, in particolare, che la proposta di legge in esame non garantisce che

la soppressione della società Equitalia e il trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate non determinino gravi conseguenze occupazionali per i lavoratori della società soppressa, dal momento che l'articolo 3 della proposta di legge, per il personale impiegato presso la società Equitalia S.p.A. e le società ad essa collegate, prevede esclusivamente una riserva, nell'ambito delle assunzioni presso l'istituenda Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, pari al 50 per cento delle assunzioni complessive,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale (nuovo testo unificato
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e
C. 1020 Schullian).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 303, 760, 903, 1019, 1020, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;

rilevata l'esigenza di assicurare la piena efficacia delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, evitando un utilizzo strumentale delle attività di agricoltura sociale, teso a beneficiare delle agevolazioni previste, senza che si realizzino effettivamente le prestazioni attività sociali che giustificano il riconoscimento delle agevolazioni stesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al fine di assicurare che le attività di agricoltura sociale garantiscano effettivamente la realizzazione di prestazioni e attività sociali e, in particolare, l'inserimento socio-lavorativo delle categorie individuate dalla proposta in esame, siano individuate in modo più puntuale le procedure per il riconoscimento degli operatori e per il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni in modo da escludere un utilizzo improprio delle agevolazioni previste dalla proposta di legge.

ALLEGATO 3

5-02011 Rostellato ed altri: Applicazione delle disposizioni della legge n. 92 del 2012 in materia di ASpI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Rostellato, concernente l'ambito di applicazione della normativa, introdotta dal comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, in materia di contributo dovuto dal datore di lavoro in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si fa presente che tale disposizione introduce un nesso tra il contributo richiesto al datore di lavoro e il diritto all'ASpI da parte del lavoratore, a seguito della interruzione del rapporto di lavoro. Conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto determini il diritto alla nuova indennità, a prescindere dall'effettiva percezione della stessa. Inoltre, il tenore letterale della disposizione in parola non lascia spazio ad equivoci circa la necessità di dover ricomprendere, in esso, tutte le tipologie di interruzioni, incluso, quindi il mancato superamento del periodo di prova ed il licenziamento per giusta causa.

Con riferimento alla questione evidenziata nel presente atto parlamentare, circa la necessità di prevedere che il cosiddetto « ticket di licenziamento » sia dovuto solo nei casi in cui l'interruzione del rapporto di lavoro comporti effettivamente il diritto all'ASpI, non posso che ribadire che, diversamente, il legislatore ha scelto di connettere l'obbligo del versamento alla generale interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia potenzialmente connesso al beneficio dell'ASpI, sganciando tale obbligo dalla effettiva percezione dell'indennità, il che ap-

pare in linea con il principio solidaristico che connota il nostro sistema previdenziale.

L'INPS, con circolare n. 44 del 22 marzo 2013, ha chiarito, inoltre, che nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore rispettivamente ai 12, ai 24 o ai 36 mesi, il contributo di licenziamento deve essere riproporzionato in relazione al numero di mesi di durata del rapporto di lavoro. A tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si protragga per almeno 15 giorni di calendario.

Un differente orientamento avrebbe condotto a richiedere la contribuzione con esclusivo riferimento a « periodi di 12 mesi », escludendo, quindi, tutte le situazioni nelle quali detto arco temporale non si realizzi e generando, pertanto, evidenti situazioni di disparità di trattamento. Mi riferisco, ad esempio, ai rapporti di 11 mesi e 29 giorni che andrebbero per tale motivo esenti dal contributo; così come per i rapporti di lavoro di 23 mesi e 29 giorni i datori pagherebbero soltanto per 12 mesi ed, infine, per quelli di 35 mesi e 29 giorni, i datori verserebbero il contributo soltanto per 24 mensilità.

Con tale interpretazione l'INPS ha cercato, inoltre, di evitare eventuali effetti elusivi dell'obbligo introdotto dalla disposizione in esame, che si sarebbero potuti verificare, ad esempio, mediante interruzioni preordinate dei rapporti di lavoro.

Tale lettura, peraltro, oltre ad essere congrua rispetto al sistema di finanziamento dell'Aspi, che – a regime (dal 2017) – è destinata a diventare l'unica forma di sostegno al reddito – è in linea, altresì,

con la funzione di deterrente che la norma vuole certamente assegnare al contributo in questione.

Va, inoltre, osservato che dal 1° gennaio 2017, il contributo in argomento – unitamente a quello ordinario mensile dovuto dai datori di lavoro – diventerà l'unico canale di finanziamento dell'indennità ASpI.

Con riferimento al quesito concernente la misura della contribuzione nei casi di cessazione di rapporti di lavoro *part-time*, l'INPS ha chiarito che la formulazione del citato comma 31 da una parte introduce un nesso tra il contributo e il diritto all'ASpI del lavoratore il cui rapporto di

lavoro è stato interrotto e dall'altra scollega il contributo stesso dall'importo della prestazione individuale. Conseguentemente, la misura della contribuzione (41 per cento del massimale mensile ASpI) rimane inalterata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (*full time* o *part time*).

Vorrei precisare, infine, che una previsione analoga a quest'ultima è già prevista nella determinazione della tassa di ingresso alla mobilità (ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991), istituito più prossimo all'ASpI, in vigore da oltre un ventennio e la cui applicazione è destinata a cessare il 31 dicembre 2016.